

NEWSFLASH

Pianificazione finanziaria e successoria

Prestazione di libero passaggio o di vecchiaia

Cosa succede con l'avere di risparmio disponibile nella Cassa pensioni, se una persona assicurata ha già raggiunto i 58 anni di età e termina o perde il suo lavoro? Sussiste il diritto alla prestazione di libero passaggio o alla prestazione di vecchiaia dalla Cassa pensioni?


Che cos'è una prestazione di libero passaggio?

La prestazione di libero passaggio corrisponde all'avere di risparmio disponibile nella Cassa pensioni. È costituito dai contributi dei datori di lavoro e dei collaboratori, dalle prestazioni di libero passaggio versate da altri istituti di previdenza in seguito ad eventuali riscatti nella Cassa pensioni e dagli interessi (art. 15 cpv. 2 LFLP). L'importo delle prestazioni di libero passaggio è visibile nel certificato di previdenza personale.

Requisiti per il diritto alla prestazione di libero passaggio

Se una persona assicurata termina il suo rapporto di lavoro dopo i 58 anni di età ed esce in questo modo dalla Cassa pensioni, ha diritto a una prestazione di libero passaggio soltanto a determinate condizioni (art. 2 LFLP):

- La persona assicurata lascia la Cassa pensioni, tuttavia prosegue l'attività lavorativa presso un nuovo datore di lavoro.
- La persona assicurata lascia la Cassa pensioni e non ha ancora raggiunto l'età pensionabile ordinaria (il regolamento non prevede il pensionamento anticipato).
- La persona assicurata lascia la Cassa pensioni e si annuncia come disoccupata.
- La persona assicurata lascia la Cassa pensioni e si mette in proprio.



Se la persona assicurata ha già superato i 58 anni di età (primo termine possibile per la riscossione della prestazione di vecchiaia secondo la legge), ha raggiunto l'età regola-

mentare di pensionamento e non svolge né un'attività lavorativa né è un lavoratore indipendente o disoccupato, percepisce obbligatoriamente dalla Cassa pensioni la sua prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita e/o capitale.

Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

Alle seguenti condizioni una persona assicurata può esigere per iscritto che la prestazione di libero passaggio le venga corrisposta in contanti (art. 5 LFLP):

- La persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e il Liechtenstein e non è obbligatoriamente assicurata in uno stato membro dell'Unione Europea (UE) o in uno stato AELS (la prova dell'assicurazione obbligatoria mancante e la notifica di partenza dell'Ufficio controllo abitanti devono essere presentate alla Cassa pensioni). Nota: in caso di trasferimento in uno stato UE o AELS valgono delle disposizioni speciali. [Per saperne di più...](#)
- La persona assicurata comprova di aver iniziato un'attività lavorativa indipendente (come professione principale) e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria (prove ammesse ad es. affitto di locali, acquisto di materiale, conferma dell'affiliazione AVS, iscrizione nel registro di commercio). La richiesta per un prelevamento in contanti deve essere presentata entro un anno dall'avvio dell'attività lavorativa indipendente.
- La prestazione di libero passaggio della persona assicurata è inferiore al suo contributo annuale.

Una persona assicurata coniugata o che vive in unione domestica registrata, per il prelevamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio necessita dell'autorizzazione scritta del coniuge o partner registrato. Se negli ultimi tre anni prima del prelevamento in contanti è stato effettuato un riscatto nella Cassa pensioni, la somma corrispondente, inclusi gli interessi, non può essere versata sotto forma di capitale (art. 79b cpv. 3 LPP). Questo importo deve essere versato a un istituto di libero passaggio e alla scadenza dei tre anni può essere prelevato in contanti.

Per le persone assicurate che hanno raggiunto i 58 anni di età ovvero la prima età di pensionamento prevista dal regolamento, non valgono le disposizioni relative al prelevamento in contanti. Esse hanno diritto a una prestazione di vecchiaia.


Indennità di disoccupazione nonostante il pensionamento anticipato?

In linea di principio l'assicurazione contro la disoccupazio-

ne (AD) non è concepita per persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia dopo la perdita del loro lavoro. In determinate situazioni, la legge prevede però alcune eccezioni.

Raggiungimento dell'età regolamentare di pensionamento

In base alle disposizioni vincolanti della previdenza professionale, in caso di pensionamento anticipato di una persona assicurata prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (64 anni per le donne e 65 per gli uomini) è possibile avvalersi dell'indennità di disoccupazione se la prestazione di vecchiaia è inferiore all'indennità di disoccupazione. La prestazione di vecchiaia viene tuttavia de-tratta dall'indennità di disoccupazione.



¹⁾ Pensionamento anticipato in base a disposizioni vincolanti.

Licenziamento per motivi economici

Se una persona assicurata va anticipatamente in pensione per motivi economici, può far aumentare la sua prestazione di vecchiaia attraverso l'assicurazione contro la disoccupazione – come già detto in precedenza – o farsi versare la prestazione di libero passaggio su al massimo due conti/polizze di libero passaggio presso diversi istituti di previdenza e percepire l'intera indennità di disoccupazione.



Anche i disoccupati più anziani – come le altre persone alla ricerca di lavoro – devono fare tutto il possibile per abbreviare la loro disoccupazione. Ciò significa rispettare gli appuntamenti presso gli Uffici regionali di collocamento (URC) e presentare un numero sufficiente di candidature (di regola da otto a dodici al mese). Sono obbligati inoltre ad accettare un eventuale posto di lavoro ragionevolmente adeguato. Solo negli ultimi sei mesi prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento si è dispensati da tale obbligo.

Licenziamento per altri motivi o dimissioni

Se al contrario un rapporto di lavoro termina in circostanze diverse o se ci si dimette, la situazione può anche cambiare. Se in virtù del raggiungimento dell'età regolamentare di pensionamento (pensionamento anticipato) una persona assicurata percepisce una prestazione di vecchiaia, la persona viene considerata come pensionato volontario dall'assicurazione contro la disoccupazione e pertanto non riceve alcuna indennità di disoccupazione supplementare. Solo se si è lavorato nuovamente per dodici mesi e poi si è diventati disoccupati, è possibile annunciarsi alla disoccupazione.



²⁾ Impossibile a causa del pensionamento anticipato volontario.

Disoccupazione poco prima del pensionamento

Invece di farsi versare la prestazione di uscita su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio, in caso di disoccupazione c'è anche la possibilità di continuare l'affiliazione ad una Cassa pensioni conferendo l'ordine di trasferire la prestazione di uscita alla fondazione dell'istituto collettore LPP. È così possibile assicurarsi fino all'importo massimo predefinito. I contributi dovuti dal datore di lavoro e dal collaboratore devono essere completamente a carico dalla persona assicurata. Si tratta di un'offerta interessante, da valutare per continuare a versare nella propria Cassa pensioni in caso di disoccupazione. Inoltre è possibile percepire in un secondo momento la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita o di capitale. La documentazione della richiesta deve pervenire alla fondazione dell'istituto collettore LPP al più tardi tre mesi dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria [Per saperne di più...](#)

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul nostro sito web [Raiffeisen.ch](#).

Promemoria «Disoccupazione: a cosa bisogna prestare attenzione in caso di disoccupazione?»

Disponibile gratuitamente presso ogni Banca Raiffeisen oppure da [scaricare](#) online sul nostro sito web Raiffeisen.ch.

Consulenza pensionistica

Prepari il suo futuro insieme a noi. Discuta con il suo consulente personale della pianificazione della sua pensione. [Fissare un appuntamento...](#)